

Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno

"Disciplinare inerente le attività di pesca sportiva"

ANNO 2003

Le attività di pesca sportiva all'interno dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno" sono regolamentate ed autorizzate, come previsto dal Decreto Istitutivo del Ministero dell'Ambiente del 29/11/2000, dall'Ente gestore dell'Area "RomaNatura". In attesa del completamento degli studi e monitoraggi che consentiranno di valutare gli eventuali impatti sull'ambiente nel suo complesso e sulle popolazioni ittiche in particolare derivanti dalle attività inerenti e connesse alle diverse tipologie di pesca sportiva, per il corrente anno 2003 vengono emanate le seguenti norme.

1) Autorizzazione

La pesca sportiva è consentita, all'interno dell'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno", dietro ottenimento di autorizzazione scritta da parte dell'Ente Gestore. L'Autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore, è relativa esclusivamente alla regolamentazione delle attività di pesca sportiva, e non sostituisce in alcun modo le norme sulla navigazione indicate dal Codice della Navigazione e dalla normativa emanata dalle Autorità competenti in materia. L'autorizzazione all'accesso viene rilasciata con riferimento diretto alle imbarcazioni immatricolate (ovvero quelle di lunghezza pari o superiore ai 7,5 mt. se a motore o 10 mt. se a vela) o a titolo personale per gli utilizzatori di natanti o imbarcazioni non immatricolate.

Per ottenere tale autorizzazione è necessario produrre domanda scritta all'Ente indicando, oltre ai dati personali dell'intestatario ed al suo indirizzo (compreso telefono e fax), il tipo di imbarcazione utilizzata (lunghezza e motore), gli attrezzi da pesca utilizzati, la stagione di frequentazione dell'area, l'orario di presenza nell'area, l'eventuale necessità di ormeggio/ancoraggio. Il richiedente dovrà inoltre indicare se svolge tali attività per diporto o come gestore di attività economica (servizio di accompagnamento per pescatori paganti). Per le imbarcazioni immatricolate dovrà essere prodotta in copia la documentazione relativa all'immatricolazione: sono esentati da tale presentazione, i titolari di autorizzazioni rilasciate nel 2002 che abbiano già presentato copia del certificato di immatricolazione dell'imbarcazione.

1.1) Diportisti. L'autorizzazione, sulla quale verranno riportati i dati indicati dal richiedente, è esclusivamente personale, non cedibile ed è a titolo completamente gratuito. Il titolare è autorizzato ad effettuare le attività di pesca sportiva esclusivamente con gli attrezzi specificati sull'autorizzazione.

1.2) Gestori di attività economiche. I titolari di licenze commerciali per l'effettuazione di servizi di trasporto di pescatori sportivi che intendano frequentare l'area marina protetta, sono tenuti ad avanzare la richiesta di cui sopra, specificando il numero dei passeggeri trasportati: tale numero sarà riportato sull'autorizzazione, rilasciata al titolare dell'attività commerciale, e costituirà il massimo delle persone autorizzate ad effettuare attività di pesca sportiva, le quali non necessiteranno, evidentemente, di autorizzazione nominale. I titolari dell'autorizzazione di questo genere rimangono comunque soggetti, e responsabili, a tutte e per tutte le norme fissate dal presente regolamento

Rinnovo delle autorizzazioni: i titolari delle autorizzazioni rilasciate nell'anno immediatamente precedente a quello corrente, possono presentare **personalmente** il documento autorizzativo in proprio possesso presso gli uffici dell'Ente di gestione, previo appuntamento telefonico, per ottenere **l'immediato rinnovo**. Il rilascio delle nuove autorizzazioni o il rinnovo di quelle precedenti che non vengano presentate personalmente dal titolare viene effettuato con cadenza bimestrale a partire dal 2 gennaio (e cioè il 2 marzo, il 2 maggio, il 2 luglio, il 2 settembre, il 2 novembre) alle domande presentate con almeno 15 giorni di anticipo rispetto a tali date.

L'autorizzazione dovrà essere sempre tenuta a disposizione sull'imbarcazione ed essere esibita prontamente ad ogni richiesta da parte delle Autorità competenti e del personale incaricato dall'Ente gestore di effettuare la sorveglianza sull'area marina protetta.

L'Ente gestore si riserva il diritto di ritirare l'autorizzazione in caso di qualsiasi violazione alle vigenti normative di legge od alle norme che regolano le attività dell'Area Marina Protetta da parte del titolare dell'autorizzazione stessa o di un'ospite a bordo, o nel caso venga esercitata l'attività di pesca sportiva in difformità a quanto stabilito nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione scade il 31/12/2003

2) Passeggeri

Tutti i passeggeri che effettuano attività di pesca a bordo di natanti (ovvero di imbarcazioni non immatricolate) devono essere dotati di autorizzazione personale.

Nessuna autorizzazione è necessaria per la presenza a bordo di passeggeri che non effettuino attività di pesca sportiva.

3) Navigazione all'interno dell'Area Protetta. La navigazione all'interno dell'Area Marina Protetta dovrà essere diretta verso le zone di pesca ed ad una velocità non superiore ai quattro (4) nodi. La stessa velocità massima dovrà essere tenuta per la pesca alla traina.

4) Ormeaggio. E' assolutamente vietato l'ancoraggio ai fondali. E' vietato l'ormeggio alle boe perimetrali (di colore giallo) ed alle boe (di colore giallo e rosso) destinate all'ormeggio delle imbarcazioni utilizzate per le attività subacquee, anche qualora tali imbarcazioni non dovessero essere presenti nell'area.

E' consentita la pesca a "scarroccio".

5) Attrezzi consentiti e prede.

La pesca sportiva è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modificazioni) sia per quanto riguarda le prede sia per la tipologia degli attrezzi normalmente permessi,

con l'esclusione dell'utilizzo di palamiti (palangari, coffe). **E'altresì vietata la cattura di esemplari di Cernia di qualsiasi specie**, di qualunque misura, al fine di permettere il ripopolamento naturale dell'area protetta anche alle profondità minori. Il titolare della licenza non può catturare, giornalmente, più di 5 kg. di pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari).

Il titolare dell'Autorizzazione è tenuto a consentire, anche ai fini statistici, l'ispezione delle proprie attrezzature e delle prede catturate alle Autorità competenti ed al personale incaricato dall'Ente gestore di effettuare la sorveglianza sull'area marina protetta.

Rimane vietata, ai sensi dell'art.4, punto e del Decreto istitutivo, qualsiasi forma di pesca subacquea.

Tutti gli esemplari di Cernia, e quelli di pesci e crostacei di dimensioni inferiori a quelle stabilite dal Regolamento CEE n. 1626/94 del 27 giugno 1994 e dall' articolo 88 del D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modificazioni, misurati secondo i dettami fissati dall'art. 90 dello stesso Decreto, e riportati, per comodità, nell'Allegato I, eventualmente catturati, debbono essere rigettati in mare.

6) Limitazioni alle attività di pesca

Sono vietate le gare di pesca sportiva.

Ai fini della gestione sostenibile delle risorse ambientali, l'Ente gestore si riserva la facoltà di limitare le attività di pesca sportiva in talune stagioni, in alcune zone, ad alcune specie o con taluni attrezzi, dandone preventivo e tempestivo avviso al titolare delle Autorizzazioni.

7) Norme di sicurezza

E' vietato iniziare attività di pesca od effettuare la pesca alla traina entro 100 metri da imbarcazioni di supporto alle attività subacquee o da palloni segnasub. Nel caso di subacquei in immersione che dovessero avvicinarsi all'imbarcazione da pesca, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a porre in essere tutte le misure che garantiscano la sicurezza del subacqueo.

8) Violazione delle Norme e Sanzioni

Per quanto inerente la violazione delle norme fissate dal presente regolamento, oltre a quanto in potestà dell'Ente per il ritiro dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, restano valide le sanzioni stabilite dalla legge 979/1982, titolo V, comma 30.

L'Ente si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione all'accesso all'AMP a quanti abbiano violato le norme sancite in materia dalla vigente normativa e dal presente disciplinare.

9) Diffusione del Regolamento

Al fine di assicurare la massima diffusione del presente Disciplinare, copia dello stesso viene pubblicata sul sito Internet dell'Area Marina Protetta (www.ampsecchetorpaterno.it), oltre ad essere trasmessa a tutti i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1. Copia del Disciplinare viene trasmessa alla Capitaneria di Porto di Fiumicino.

Roma, 20 gennaio 2003

LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI

(ex D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche)

Si considerano pesci allo stato giovanile, salvo quanto disposto nell'art.93 della legge 1639/1968 , quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri.

Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata (Reg. CEE n. 1626/94 del 27 giugno 1994 e successive modifiche):

LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI (ex D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche)

- Spigola (*Dicentrarchus labrax*) cm. 23
- Sarago (*Diplodus spp.*) cm. 15
- Acciuga (*Engraulis encrasicolus*) cm. 9
- Rana pescatrice (*Lophius spp.*) cm. 30
- Merluzzo (*Merluccius merluccius*)cm. 20
- Muggine (*Mugil spp.*) cm. 16
- Triglia (*Mullus spp.*) cm. 11
- Pagello (*Pagellus spp.*) cm. 12
- Pagro (*Pagrus pagrus*) cm. 18
- Sgombro (*Scomber scombrus*) cm. 18
- Sogliola (*Solea vulgaris*) cm. 20
- Orata (*Sparus auratus*) cm. 20
- Tonno (*Thunnus thynnus*) cm. 70 o kg 6,4
- Sugarello (*Trachurus spp.*) cm. 12
- Pesce spada (*Xiphias gladius*) cm. 120

Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti (Art 88, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche):

- Aragosta (*Palinurus elephas*) cm. 30
- Astice (*Homarus gammarus*) cm. 30
- Scampo (*Nephrops norvegicus*) cm. 7